

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 615}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 6 ottobre 1983

Modifica all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, concernente il limite di età per l'esercizio della professione d'agente di cambio

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 14 della legge 23 maggio 1956, n. 515, concernente la regolamentazione dei concorsi degli agenti di cambio, ha determinato in 70 anni il limite d'età per la permanenza nei ruoli degli agenti di cambio delle borse valori per tutti quelli nominati dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Tale norma venne mitigata con la disposizione prevista dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, che ha previsto il passaggio a speciali ruoli transitori, al compimento del settantesimo anno d'età, di quegli agenti di cambio che erano stati nominati prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 515.

L'eccezione ha provocato una prima disparità di trattamenti fra « i nominati prima » e « i nominati dopo ».

La legge 29 maggio 1967, n. 402, ha riconosciuto l'attività degli agenti di cambio quale libera professione a cui, però, per la legge precedente, risulta apposto un limite di età.

Oggi è urgente esaminare la situazione particolare in cui si sono venuti a trovare alcuni agenti di cambio per effetto della istituzione dei ruoli transitori di cui alla legge n. 1778 del 1962 la quale, allargando il numero degli esercenti la professione determinò, dall'altro lato, danni a carico di coloro i quali conseguirono la nomina di agenti di cambio in età avanzata e dopo la predetta legge n. 515 del 1956.

Con la legge 14 luglio 1971 si è voluto rimediare parzialmente a questa situazione, così che venne determinato il passaggio nel ruolo speciale di cui sopra al

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

compimento del settantesimo anno di età di quegli agenti di cambio che alla data del 1° gennaio 1971 avessero compiuto il sessantesimo anno d'età.

Oggi alcuni degli agenti di cambio in ruolo e nominati in tarda età si sono visti assottigliare le proprie possibilità di lavoro e si sono trovati nel contempo di fronte ad una cessazione dell'attività a breve scadenza e sprovvisti di adeguata forma di previdenza.

Ritenuto che il legislatore debba preoccuparsi di evitare disparità di trattamento, si ritiene giusto sanare la situazione dei citati agenti di cambio, stabilendo, an-

che per loro, il passaggio nei ruoli transitori al compimento del settantesimo anno di età.

Inoltre, allo scopo di tutelare quegli agenti di cambio che, in assenza di un provvedimento legislativo, si sono venuti a trovare nella condizione di dover cessare la propria attività, con la proposta di legge in discorso, si intende stabilire che la norma ha riferimento anche a quegli agenti di cambio che, prima dell'entrata in vigore della predetta legge, abbiano cessato la propria attività.

Il provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, è aggiunto il seguente comma:

« Sono parimenti collocati fuori ruolo al compimento del settantesimo anno d'età gli agenti di cambio che alla data del 31 dicembre 1975 abbiano compiuto il sessantesimo anno d'età ».

La norma di cui sopra si applica anche agli agenti di cambio che prima della data di entrata in vigore della presente legge abbiano cessato la loro attività.